



FONDAZIONE
DE CLARICINI
DORNPACHER

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE
DI AZIONI DI PROMOZIONE AMBIENTALE, CULTURALE, TURISTICA
CONGIUNTA

TRA

la **Fondazione De Claricini Dornpacher** - in persona del Prof. Oldino Cernoia, domiciliato per la carica di Presidente presso la sede della Fondazione De Claricini Dornpacher, in Bottenicco di Moimacco (UD)

E

la **Fondazione Giant Trees Onlus-ETS** - in persona del Dott. Andrea Maroè, domiciliato per la carica di Direttore presso la sede della Fondazione Giant Tress Onlus-ETS in Tarcento (UD)

di seguito congiuntamente indicati come "le Parti".

Premesso che:

La Fondazione De Claricini Dornpacher attua iniziative del più alto interesse culturale per la tutela e valorizzazione del lascito testamentario della contessa Giuditta de Claricini Dornpacher ed in particolare del patrimonio ambientale costituito da parchi, giardini storici nonché di proprietà destinate ora all'agricoltura biologica; può promuovere eventi culturali; può assumere iniziative per lo sviluppo turistico; può realizzare forme di raccordo e collaborazione con soggetti pubblici e privati operanti con finalità analoghe, nonché partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali.

La Fondazione Giant Trees Onlus-ETS, costituita su volere della sua fondatrice Del Medico Doria, si occupa di difendere e tutelare i grandi alberi anche attraverso il loro studio e la loro corretta identificazione e misurazione, promuovendo a livello regionale, nazionale e internazionale la conoscenza del patrimonio ambientale nelle sue più varie accezioni;

È intenzione di entrambe le parti:

- valorizzare congiuntamente le proprie risorse turistico-culturali e ambientali al fine di migliorarne le condizioni di fruibilità, diffonderne la conoscenza e renderle parte attiva di un processo di crescita sociale, culturale ed economica del territorio d'interesse.
- rafforzare l'identità dei luoghi, del miglioramento della qualità paesaggistica, della qualità della vita e del benessere psicofisico dei cittadini e alla creazione di nuovi poli e modalità di fruizione culturale e turistica;
- condividere i valori ambientali che il PNRR ha scelto come guida, favorendo lo sviluppo di quelle funzioni che hanno dirette e positive ricadute ambientali (riduzione dell'inquinamento ambientale, regolazione del microclima, generazione di ossigeno, tutela della biodiversità, etc.)
- concorrere, con le intrinseche caratteristiche dei siti naturalistici e con le attività educative e formative ivi inserite, a diffondere una rinnovata sensibilità ambientale e paesaggistica nonché a far sì che i siti naturalistici e l'ambiente costituiscano una risorsa in termini di conoscenze scientifiche, tecniche, botaniche e ambientali sviluppate, sperimentate e sedimentate nei secoli.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano la seguente Convenzione:

Art. 1 Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Oggetto della Convenzione

La Convenzione ha come oggetto lo sviluppo di un programma organico di collaborazione tra la Fondazione De Claricini Dornpacher e la Fondazione Giant Trees Onlus-ETS per la definizione, promozione di iniziative che integrino le risorse culturali, ambientali e i servizi turistici ricadenti sul territorio, allo scopo di diffonderne la conoscenza nonché intercettare i bisogni formativi e di cooperazione.

A tale scopo, le Parti intendono realizzare una *partnership* in grado di garantire l'implementazione e la successiva sostenibilità di tale progetto e di valorizzare azioni condivise che generi esternalità positive in ambito culturale, sociale ed economico e di sostenibilità ambientale.

Art. 3 Partner

I partner interessati dal progetto di cui alla presente Convenzione sono:

La De Claricini Dornpacher;

La Fondazione Giant Tress Onlus-ETS;

i quali, condividendo l'idea progettuale, offrono un apporto per il conseguimento dell'iniziativa e vi partecipano mettendo a disposizione la propria organizzazione ed il proprio know-how, secondo le modalità di attuazione di cui al successivo art. 4.

Art. 4 Modalità di attuazione

Nello spirito della presente Convenzione, al fine di darne piena attuazione, le Parti si impegnano ad operare congiuntamente, tramite proprie risorse umane e finanziarie, alla

stesura e all'implementazione del progetto di cooperazione, ivi compresi l'individuazione di eventuali partner esterni e l'attivazione di un piano di promozione delle attività.

Le parti possono affidare reciprocamente l'esecuzione e gestione di progetti, anche a titolo oneroso, in base ad accordi specifici.

Qualsiasi modifica e/o integrazione alla presente Convenzione dovrà essere convenuta di comune accordo e per iscritto tra le Parti.

Art. 5 Referenti/Responsabili del progetto

I referenti delle attività di cui alla presente Convenzione sono il Direttore della Fondazione Giant Trees Onlus-ETS e della Fondazione De Claricini Dornpacher.

Art. 6 Riservatezza e Trattamento dei dati personali

Tutta la documentazione e le informazioni fornite da una all'altra Parte, dovranno essere considerate dicarattere strettamente confidenziale; esse non potranno essere utilizzate per scopi diversi da quelli per iquali sono state fornite anche nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali. Ciascuna delle Parti avrà cura di applicare opportune misure per mantenere circoscritte nel proprio ambito le informazioni e documentazioni ottenute dalle altre Parti; di conseguenza, si impegna a non divulgare a non permettere che altri divulgino tali documentazioni e/o informazioni senza l'esplicito consenso, di volta in volta espresso per iscritto dalla Parte che le ha fornite, salvo per quanto deve essere necessariamente comunicato a terzi per la realizzazione delle attività e fatti salvi eventuali obblighi derivanti da leggi e regolamenti. L'obbligo di riservatezza di cui sopra non si applica alle informazioni che siano, o divengano, di dominio pubblico per cause di cui la Parte non sia responsabile o che la stessa dimostri di aver acquisito legittimamente da terzi. Le parti si impegnano al trattamento dei dati comunque derivanti dall'attuazione della presente Convenzione nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 679/16 e del

D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni.

Art. 7 Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata di comune accordo, fatta salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento.

Bottenicco di Moimacco, febbraio 2022

p. Fondazione

Giant Tress Onlus-ETS

dott. Andrea Maroè



p. Fondazione

de Claricini Dornpacher

dott. Oldino Cernoia